Città
di Locarno

# Rapporto della Commissione della Gestione sul M.M. no. 39 concernente la modifica del Regolamento per la fornitura di acqua potabile e per uso industriale, allineandolo al modello cantonale.

Locarno, 11 novembre 2026

Gentile Signora Presidente, Care e Cari Colleghi,

La Commissione della Gestione ha esaminato il Messaggio Municipale no. 39 concernente la revisione del Regolamento per la fornitura di acqua potabile e per uso industriale, con il quale si propone l'adozione di un nuovo Regolamento per la distribuzione di acqua potabile armonizzato al modello cantonale.

Si ringraziano il direttore Flavio Galgiani e il capo dicastero Marco Pellegrini per la presentazione del nuovo Regolamento e per l'interessante discussione in occasione dell'audizione del 24 agosto scorso.

La Commissione:

- prende atto che l'aggiornamento del Regolamento risponde a una richiesta formulata dalle autorità cantonali e che l'attuale normativa, risalente agli anni Ottanta, necessita effettivamente di un adeguamento sia sotto il profilo giuridico sia sotto quello operativo;
- valuta positivamente il lavoro svolto dal Municipio e da LEA, che hanno saputo cogliere l'occasione della revisione regolamentare non solo per adempiere a un'esigenza formale di allineamento cantonale, ma anche per modernizzare diversi aspetti della gestione del servizio idrico. In particolare, si apprezza l'orientamento volto al miglioramento della trasparenza del servizio.

Per quanto concerne gli aspetti tecnici e tariffari del nuovo modello, la Commissione ha preso atto delle motivazioni e delle valutazioni contenute nel Messaggio Municipale. Il nuovo Regolamento si basa sul Regolamento tipo cantonale per la distribuzione dell'acqua potabile, un riferimento consolidato, adottato da circa il 70% delle aziende di

approvvigionamento idrico attive in Ticino, e tiene conto delle migliori pratiche applicate dalle principali aziende del settore a livello nazionale, con l'obiettivo di garantire trasparenza, equità e sostenibilità economica.

Per quanto concerne il calcolo della tassa base, la Commissione prende atto che il Municipio ha ritenuto opportuno adottare un'impostazione maggiormente aderente al principio di causalità rispetto a quella prevista dal modello cantonale. La soluzione tariffaria proposta mira pertanto a garantire una maggiore equità e proporzionalità del sistema, tenendo conto della situazione attuale e delle esigenze di sostenibilità economica. Essa comporta una riduzione del gettito complessivo della tassa base ed è stata sottoposta al Sorvegliante dei prezzi, che ha espresso un preavviso favorevole. Considerata la complessità della materia, la Commissione ha rinunciato volutamente ad approfondimenti tecnici specifici, ritenendo che le spiegazioni fornite nel Messaggio risultino sufficientemente esaustive per giustificare la proposta sottoposta al Legislativo, ma si è soffermata in particolare sulle questioni relative alla tutela dell'utenza emerse nel corso dei lavori. In questo senso, le risposte del Municipio a una serie di domande puntuali della Commissione sono state giudicate complessivamente esaustive e trasparenti. In particolare, è stato chiarito che, qualora una verifica richiesta entro il termine transitorio confermi il sovradimensionamento del contatore e sia tecnicamente possibile installarne uno di diametro inferiore, i costi dell'adeguamento saranno assunti da LEA. È inoltre prevista un'informazione attiva agli abbonati, tramite i canali social e una lettera allegata alla fattura del primo semestre 2027, nella quale saranno illustrate le nuove tasse base, le condizioni e il termine di 24 mesi per richiedere la verifica. Il Municipio ha inoltre precisato che, qualora dalla verifica il contatore risultasse sovradimensionato o sottodimensionato, LEA procederà a compensare gli importi pagati in eccesso o in difetto a partire dal 1° gennaio 2027.

La Commissione prende atto che il termine di 24 mesi è stato motivato dal Municipio con l'esigenza di conciliare la tutela dell'utenza con la gestione ordinata delle richieste. Decorso tale termine, non sarà più applicabile la procedura transitoria speciale; resterà possibile richiedere una verifica secondo le regole ordinarie, ma senza un ricalcolo retroattivo delle

tasse già fatturate. La Commissione ritiene importante che tali condizioni siano comunicate in modo chiaro agli abbonati.

Il Municipio ha inoltre indicato che, nei primi anni di applicazione, il funzionamento del nuovo sistema sarà verificato a intervalli regolari, sia dal punto di vista dell'utenza sia da quello aziendale, così da rilevare eventuali criticità e possibili miglioramenti.

Tuttavia, la Commissione ritiene:

- opportuno soffermarsi sulla disposizione concernente la fatturazione elettronica e, in particolare, sulla facoltà di applicare un sovrapprezzo fino a CHF 2.00 per l'invio della fattura cartacea. Pur condividendo l'obiettivo di incentivare l'utilizzo della fatturazione elettronica, di ridurre gli oneri amministrativi e di perseguire finalità di sostenibilità ambientale, non si condivide il principio di penalizzare economicamente coloro che necessitano della documentazione cartacea;
- corretto incentivare i comportamenti che generano risparmi amministrativi, ma non ritiene condivisibile penalizzare cittadini che, per età, condizioni personali, limitata dimestichezza con gli strumenti digitali o semplice preferenza, necessitano della documentazione cartacea. La transizione digitale deve essere favorita attraverso incentivi e accompagnamento, non mediante oneri supplementari a carico delle fasce più vulnerabili della popolazione.

Pertanto, la Commissione si permette di raccomandare vivamente al Municipio di rinunciare all'applicazione di qualsiasi sovrapprezzo per l'emissione delle fatture cartacee nell'ambito della futura Ordinanza applicativa, privilegiando misure di incentivo alla fatturazione elettronica. Pur condividendo l'obiettivo di favorire progressivamente la modalità elettronica e di ridurre gli oneri amministrativi, la Commissione ritiene infatti che tale obiettivo debba essere perseguito senza penalizzare chi necessita di continuare a ricevere la fattura in formato cartaceo.

Con questa riserva di carattere politico e sociale, e alla luce dei chiarimenti forniti in merito all'informazione agli abbonati, alla verifica del dimensionamento dei contatori e al monitoraggio del nuovo sistema, la Commissione riconosce nel complesso la validità dell'impostazione proposta e apprezza la volontà di LEA di dotarsi di strumenti regolamentari aggiornati, moderni e adeguati alle esigenze future del servizio.

**Compensazioni finanziarie nell'ambito di futuri mandati di gestione totale - proposta di emendamento agli artt. 6 cpv. 2 e 70 cpv. 2**

Le vostre Commissioni della Gestione e della Legislazione formulano una proposta di emendamento **agli artt. 6 cpv. 2 e 70 cpv. 2**, concernente le modalità di applicazione delle compensazioni finanziarie previste nell'ambito di futuri mandati di gestione totale.

Ci si è quindi soffermati sul meccanismo di compensazione finanziaria previsto in caso di acquisizione, da parte di LEA, di nuovi acquedotti. In particolare, è stato illustrato come l'acquisizione di un nuovo acquedotto comporti anche il trasferimento della proprietà delle relative infrastrutture e come, in presenza di valori contabili o oneri finanziari superiori ai parametri medi dell'Azienda, sia necessario prevedere un meccanismo che eviti di trasferire tali maggiori costi sugli abbonati dei comprensori già gestiti da LEA. Il modello elaborato prevede pertanto che la differenza tra il valore contabile della rete acquisita e il valore che LEA è in grado di sostenere sulla base dei propri parametri medi venga finanziata dalle utenze del Comune interessato, attraverso una compensazione temporanea. Nella formulazione inizialmente proposta, tale compensazione sarebbe stata recuperata esclusivamente mediante un supplemento sulla tassa di consumo.

Durante la discussione si sono tuttavia manifestate alcune perplessità in merito a possibili ripercussioni finanziarie di un ampliamento del comprensorio, in particolare riguardo al rischio che l'acquisizione di infrastrutture datate o caratterizzate da importanti necessità di investimento potesse comportare maggiori oneri anche per gli abbonati LEA già esistenti. Il dubbio principale riguardava quindi la capacità del meccanismo previsto di isolare

effettivamente tali costi, evitando che finissero per gravare, direttamente o indirettamente, sull'insieme degli utenti dell'Azienda.

Alla luce di queste considerazioni, la Commissione della Gestione ha ritenuto opportuno incontrare nuovamente l'Ing. Galgiani, al fine di approfondire la questione e ottenere ulteriori chiarimenti sul funzionamento concreto del modello di compensazione.

Nel corso dell'incontro, l'Ing. Galgiani ha confermato che il sistema di compensazione concepito eviterebbe proprio che gli abbonati dei comprensori già gestiti da LEA debbano farsi carico di maggiori oneri riconducibili alle reti acquisite. Gli eventuali costi eccedenti i parametri medi dell'Azienda vengono infatti attribuiti alle utenze del Comune interessato attraverso una compensazione temporanea, senza essere trasferiti agli abbonati esistenti. È stato inoltre evidenziato come l'ampliamento del comprensorio possa, una volta neutralizzati gli eventuali maggiori oneri specifici della nuova rete, generare benefici per l'intero sistema, grazie a una più ampia ripartizione dei costi fissi comuni.

Per quanto riguarda la proposta di emendamento, che il Municipio condivide, è importante precisare che questa non modifica il principio di fondo già previsto nel Messaggio municipale. La possibilità di applicare temporaneamente supplementi tariffari ai nuovi Comuni nell'ambito di un mandato di gestione totale era infatti già contemplata. L'emendamento elimina unicamente il vincolo che ne limitava l'applicazione alla sola tassa di consumo, consentendo di estendere la compensazione, in tutto o in parte, anche alla tassa base. **La scelta delle modalità di ripartizione rimarrebbe di competenza del Comune interessato**, nell'ambito degli accordi definiti con LEA.

La Commissione ritiene che questa possibilità costituisca un'opportuna flessibilità, in quanto permette di adattare la ripartizione dell'onere alle specifiche condizioni del comprensorio interessato, senza modificare né l'importo complessivo della compensazione né il principio secondo cui gli eventuali maggiori costi specifici della rete acquisita rimangono a carico delle relative utenze.

La Commissione richiama l'attenzione del Municipio sul fatto che, quando si concretizzassero delle aggregazioni, l'acquisizione di un nuovo acquedotto, il trasferimento della proprietà delle relative infrastrutture e degli impianti, nonché le conseguenze finanziarie che ne derivano, dovranno essere disciplinati nel futuro atto aggregativo.

Testo dell'emendamento

Art. 6: Copertura dei costi - tasse

1. L'Azienda deve coprire tutti i costi tramite le tasse ai propri abbonati, garantendo il pareggio dei conti a medio termine.

2. Se previsto dal mandato di gestione totale con il Comune nel cui comprensorio trova applicazione il presente Regolamento o altri accordi specifici, possono essere temporaneamente applicati supplementi o riduzioni alla tassa base e/o alla tassa di consumo, al fine di assicurare la compensazione finanziaria stabilita nel relativo mandato o accordo. Tali importi sono indicati separatamente in fattura.

Art. 70: Tasse di utilizzazione

1. La fornitura di acqua è soggetta al pagamento delle seguenti tasse:
   a. tassa base (tabella A);
   b. tassa per il noleggio del contatore (tabella D);

2. La fornitura di acqua è soggetta al pagamento di una tassa di consumo (tabella B), la quale copra dal 20% al 50% dei costi complessivi. In presenza di quanto previsto all'art. 6 cpv. 2, possono essere temporaneamente applicati supplementi o riduzioni alla tassa base (tabella A) e/o alla tassa di consumo (tabella B), destinati alla compensazione finanziaria stabilita nel relativo mandato di gestione o in altri accordi specifici. L'ammontare, le modalità di calcolo, il comprensorio interessato e la durata di applicazione sono definiti dal Municipio tramite Ordinanza, sulla base degli accordi

stipulati e nel rispetto dei limiti previsti dal presente Regolamento. Tali importi sono indicati separatamente in fattura.

[…]

**Conclusioni**

Alla luce di quanto precede, la Commissione della Gestione invita il Consiglio comunale ad approvare il Messaggio Municipale no. 39 e a risolvere:

1. la modifica del Regolamento per la fornitura di acqua potabile e per uso industriale (091.1), rinominato “Regolamento per la distribuzione di acqua potabile”, sviluppato in conformità al modello cantonale e presentato nell’allegato no. 1, è approvata, con le modifiche agli artt. 6 cpv. 2 e 70 cpv. 2 secondo le formulazioni emendate.
2. il nuovo Regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2027, riservata l’approvazione della Sezione degli enti locali.
3. in via transitoria, per il calcolo della fattura relativa al 1° semestre 2027, riferita al periodo di consumo dal 1° ottobre 2026 al 31 marzo 2027, le condizioni tariffarie saranno applicate in ragione del 50% secondo il precedente Regolamento e del 50% secondo il nuovo Regolamento, riservata l’approvazione della Sezione degli enti locali.

**Per la Commissione della Gestione:**

_____

Francesco Albi

_____

Barbara Angelini Piva (co-relatrice)

_____

Marko Antunovic

_____

Simone Beltrame (presidente)

_____

Orlando Bianchetti

_____

Valérie Camponovo

_____

Damiano Cossi

_____

Frano Dragun

_____

Stefano Lappe

_____

Michele Martinoni (co-relatore)

_____

Nadia Mondini